

# JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

## C-311/18 (“Schrems II”), parere dell’AG: la Decisione della Commissione 2010/87 relativa a clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi è valida

Il 19 dicembre 2019, l’Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe (“AG”) ha presentato le sue conclusioni nella causa C-311/18 (“Schrems II”), concludendo che la Decisione della Commissione 2010/87/EU (come modificata) sulle clausole contrattuali standard concernenti il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi ai sensi della Direttiva 95/46 /CE (la “Decisione”) è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la “Carta”).

### **Contesto e oggetto del deferimento alla CGUE**

Il caso ha origine dal procedimento avviato dal Sig. Maximilian Schrems – un utente austriaco di Facebook molto attivo sul tema della protezione dei dati personali – dinanzi al Data Protection Commissioner irlandese (“DPC”) nel 2013.

Il DPC è l’autorità indipendente locale, responsabile di monitorare che i responsabili del trattamento dei dati rispettino le regole relative alla protezione dei dati personali. Sulla base di un contratto tra Facebook Irlanda e gli utenti di Facebook, i dati personali di questi ultimi vengono trasferiti dalla sussidiaria irlandese alla sua società madre, Facebook Inc., i cui server si trovano negli Stati Uniti.

Il Sig. Schrems ha presentato un reclamo al DPC, sostenendo che il diritto statunitense non garantisca una protezione adeguata rispetto al diritto dell’UE, chiedendo quindi il divieto del trasferimento dei suoi dati personali negli Stati Uniti. Il DPC ha respinto il reclamo, in base alla decisione “*Safe Harbour*”<sup>1</sup>, con cui la Commissione ha stabilito che gli Stati Uniti offrivano un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti alle imprese sul suo territorio che aderivano ai principi ivi stabiliti. Il Sig. Schrems ha quindi proposto un ricorso dinanzi a un Tribunale di primo grado irlandese, che ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla CGUE.

Nella decisione successiva - di seguito, la “decisione nel caso Schrems” - la CGUE ha concluso che il “*Safe Harbour*” non fosse valido. Pertanto, il tribunale ha annullato la decisione del DPC, che ha dovuto dunque riesaminare il caso. Su richiesta del DPC, il Sig. Schrems ha riformulato il proprio reclamo, chiedendo a Facebook Irlanda di identificare le basi legali per il trasferimento dei dati personali degli utenti dall’UE agli Stati Uniti. Facebook Irlanda ha fatto riferimento a un accordo sul trattamento e trasferimento dei dati tra essa stessa e Facebook Inc., nonché alla Decisione, onde sostenere la legittimità del trasferimento di dati negli Stati Uniti.

Il sig. Schrems ha sostenuto che (a) le clausole di tale accordo non fossero coerenti con le clausole contrattuali standard di cui all’Allegato della Decisione e che (b) in ogni caso, le clausole contrattuali standard non

---

<sup>1</sup> Decisione del 26 luglio 2000 a norma della Direttiva [95/46/CE] (OJ 2000 L 215, p. 7).

giustificassero il trasferimento dei suoi dati, poiché la legge statunitense imponeva a Facebook Inc. di rendere i dati personali degli utenti disponibili alle autorità statunitensi nel contesto di programmi di sorveglianza, il che è in contrasto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta.

Sostenendo che non ci fosse modo di far valere il suo diritto alla *privacy* nella situazione descritta, Schrems ha chiesto al DPC di sospendere il trasferimento dei suoi dati. Alla luce di quanto precede, il DPC ha chiesto al Giudice di primo grado irlandese di rivolgersi alla CGUE per esaminare la validità della Decisione.

### **Il trasferimento di dati personali dall'UE agli Stati terzi: il quadro giuridico**

Tra gli obiettivi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), che abroga e sostituisce la Direttiva CE 96/46, vi è il giusto equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali nell'UE e un livello adeguato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Art. 1).

In tale ottica, le norme che disciplinano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (Art. 45 e ss. GDPR) svolgono un ruolo essenziale. Come rilevato dall'AG, infatti, *"in assenza di meccanismi di salvaguardia comuni per la protezione dei dati personali a livello globale, i flussi transfrontalieri di tali dati comportano un rischio di violazione nella continuità del livello di protezione garantito nell'Unione europea"*.

Il GDPR identifica i meccanismi per il trasferimento legittimo di dati personali verso paesi terzi in modo da garantire la continuità dell'elevato livello di protezione dei dati personali assicurato dal GDPR anche in caso di trasferimento al di fuori dell'UE.

I meccanismi principali sono le "Decisioni di Adeguatezza" della Commissione, che determinano se un paese al di fuori dell'UE offra un livello adeguato di protezione dei dati (Art. 45), e i **contratti tra l'esportatore e l'importatore dei dati contenenti clausole di protezione standard adottate dalla Commissione (Art. 46) mediante Decisioni** – notoriamente uno degli atti giuridici vincolanti dell'UE.

La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto di analisi riguarda queste ultime e, in particolare, la validità della Decisione 2010/87 – in base alla quale la Commissione ha stabilito clausole contrattuali standard per determinate categorie di trasferimenti – alla luce degli art. 7, 8 e 47 della Carta.

### **Il parere dell'AG**

In via preliminare, l'AG ha considerato che il diritto dell'UE si applica a un trasferimento di dati personali da una società stabilita nell'UE a una società stabilita in un paese terzo per motivi commerciali, indipendentemente dalle finalità per le quali i dati trasferiti possono essere trattati (ad es., protezione della sicurezza nazionale o altri scopi).

L'AG ha osservato inoltre che, come chiarito dalla CGUE nella decisione Schrems, la Commissione può adottare una decisione di adeguatezza sul livello di protezione solo dopo aver constatato che il paese terzo interessato garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto dell'UE, letto alla luce della Carta.

In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento dei dati può trasferire dati personali a paesi terzi fornendo garanzie adeguate, tra l'altro con mezzi contrattuali, che garantiscano il medesimo livello di protezione. A tale proposito, le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione rappresentano un meccanismo generale applicabile ai trasferimenti di dati indipendentemente dal paese terzo di destinazione e dal livello di protezione garantito.

L'AG è passato quindi a considerare la validità della Decisione, in base alla quale la Commissione ha stabilito clausole contrattuali standard per determinate categorie di trasferimenti, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della

Carta. Il giudice del rinvio si è chiesto se la decisione fosse invalida in quanto non vincolante per le autorità dei paesi terzi in cui i dati sono trasferiti in base alle clausole contrattuali standard che figurano nell'Allegato a tale Decisione. È stato messo in dubbio che le clausole contrattuali standard previste nella Decisione potessero comunque garantire la protezione dei diritti fondamentali degli interessati.

L'AG rileva che il responsabile del trattamento dei dati e, in alternativa, l'autorità di controllo hanno la responsabilità di esaminare se la legge del paese terzo consenta di attuare le clausole contrattuali standard, garantendo così che i dati trasferiti verso un paese terzo beneficino di un'adeguata protezione. In effetti, esiste un **obbligo per i responsabili del trattamento dei dati e, in alternativa, per le autorità di controllo di sospendere o vietare un trasferimento se le clausole contrattuali standard non possono essere rispettate a causa di un conflitto tra gli obblighi derivanti dalle clausole standard e quelli imposti dalla legge del paese terzo.**

Pertanto, il fatto che la Decisione e le clausole contrattuali standard in essa contenute non siano giuridicamente vincolanti per le autorità di paesi terzi non implica l'invalidità della decisione. Ciò che deve essere considerato è l'esistenza di solidi meccanismi che garantiscano la sospensione o il divieto di trasferimenti illegali, non conformi alle clausole contrattuali standard.

Infine, sebbene la risoluzione della controversia nella causa principale – che riguarda solo la validità della decisione – non imponesse alla CGUE di pronunciarsi sulla validità della decisione "*Privacy Shield*"<sup>2</sup>, l'AG ha esposto le ragioni che lo portano a metterne in dubbio la sua validità.

La decisione "*Privacy Shield*" (adottata dopo che la decisione "*Safe Harbour*" era stata dichiarata invalida), consente alle imprese che hanno autocertificato la propria aderenza ai principi ivi stabiliti di trasferire i dati personali negli Stati Uniti senza ulteriori formalità. L'Art. 1 della decisione "*Privacy Shield*" stabilisce che gli Stati Uniti assicurano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'UE a organizzazioni negli Stati Uniti, tenendo conto, tra l'altro, delle garanzie relative all'accesso ai dati da parte delle autorità di *intelligence* statunitensi e la protezione giudiziaria a disposizione degli interessati.

È interessante notare che la conclusione delle Conclusioni rassegnate dall'AG concernano proprio il "*Privacy Shield*", sulla cui legittimità il Dott. Saugmandsgaard Øe si dimostra scettico: "**Nutro dubbi quanto alla conformità della decisione "*Privacy Shield*" all'art. 45(1) del GDPR, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta e dell'articolo 8 della ECHR**".

---

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (Ue) 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016 a norma della [Direttiva 95/46/CE] sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime del "*Privacy Shield*" UE-USA (OJ 2016 L 207, p. 1).